



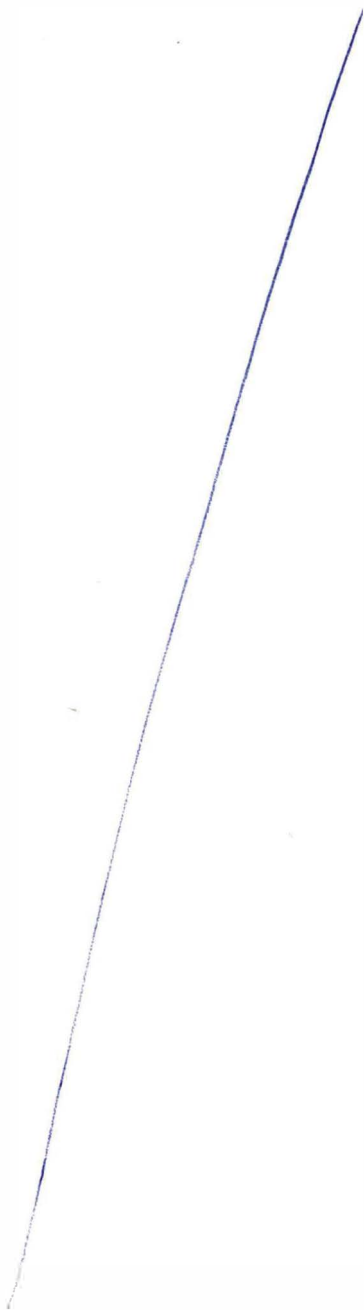
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

“Nucleo Regionale di Volontariato e Protezione Civile – Ispettorato Sicilia OdV”

Atto costitutivo dell'associazione di volontariato e protezione civile

Addì ventotto, del mese di maggio, dell'anno duemilaventuno, a Palermo, presso la sede dell'Ispettorato regionale ANC per la Sicilia, Piazza degli Aragonesi, 19/A - nel rispetto delle misure anti Covid 19 , si sono riuniti i sottonotati soci - iscritti all' Associazione Nazionale Carabinieri - nelle persone di:

1. Blando Antonio, nato ad Aci Bonaccorsi (CT) il 13/04/1963, CF: BLNNTN63D13A025Q, residente a Gangi (PA) Via Cicerone, 39;
2. Caldareri Sigismundo, nato a Nicosia (EN) il 19/10/1957, CF: CLDSSM57R19F892X, residente a Palermo, Via Perseo, 84;
3. Cento Salvatore, nato a Villabate (PA) il 09/06/1962, CF: CNTSVT62H09L916A, residente a Villabate, Via Giulio Cesare, 1/T;
4. Cilento Sergio, nato a Palermo il 01/12/1959, CF: CLNSRG59T01G273Z, residente a Palermo, Via dei Quartieri, 21/E;
5. De Ieso Valentino, nato a Noto (SR) il 18/04/1956, CF: DSEVNT56D18F943V, residente a Siracusa, Via Filisto, 150;
6. Di Mari Emanuele, nato a Carlentini (SP) il 07/03/1960, CF: DMRMNL60C07B787U, residente a Siracusa, Via Monte Bianco, 8;
7. Gambino Mario Francesco, nato a Montelepre (PA) il 09/12/1953, CF: GMBMFR53T09F544F, residente a Montelepre, Via Agrigento 1/B;
8. Giannino Alessandro, nato a Pordenone (PN) il 22/02/1975, CF: GNNSLN75B22G388J, residente a Messina, Via Sofia Idelson 18;
9. Greco Antonino, nato a Cefalù (PA) il 24/08/1951, CF: GRCNNN51M24C421J, residente a Cefalù, Via Porta Giudeca, 24;
10. Musicò Bartolomeo, nato a Palermo il 27/07/1966, CF: MSCBTL66L27G273G, residente a Caccamo, via Termitana, 34/C;
11. Oliva Fernando Antonio, nato a Siracusa il 21/11/1962, CF: LVOFNN62S21I754O, residente ad Acireale, Via Nazionale 287;
12. Perricone Francesco, nato a Palermo il 07/07/1970, CF: PRRFNC70L07G273O, residente a Palermo, Viale Placido Rizzotto n. 93;
13. Trovato Marco, nato ad Acireale il 02/03/1985, CF: TRVMRC85C02A028P, residente a Giarre, Via Madonna della Libertà, 169;



14. Vallone Roberto Giuseppe, nato a Prizzi il 02/02/1965, CF: VLLRRT65B02H070G, residente a Palermo, Via Villa di Napoli, 28;

15. Vecchio Salvatore Antonio, nato a Licata il 22/02/1957, CF: VCCSVT5722E573S, residente a Palermo, Via Papa Sergio, 21/A.

Alla presenza di:

a) Buzzi Ignazio - Ispettore Regionale ANC della Sicilia;

Essi, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1

1. È costituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della Legge della Regione Siciliana 7 giugno 1994 n. 22, l'Ente del Terzo Settore denominato, Associazione Nazionale Carabinieri "Nucleo Regionale di Volontariato e Protezione Civile – Ispettorato Sicilia ODV"
2. L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Palermo, presso l'Ispettorato ANC per la Sicilia, Piazza degli Aragonesi, 19/A. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'organizzazione svolge ordinariamente la propria attività nell'ambito del territorio della Regione Sicilia ma, ove richiesto, potrà operare anche sul territorio nazionale o all'estero su attivazione degli Organi Centrali, Regionali e locali dello Stato o di altri Enti Pubblici o privati che ne abbiano titolo.

ART. 2

L'Associazione ha per scopo:

- La protezione civile in tutta la sua ampiezza;
- La salvaguardia dell'ambiente e dei beni culturali;
- La tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e storico.

Svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico e collaborazione con gli organi istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali.

ART. 3

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 4

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

ART. 5

Vengono eletti a formare il Consiglio Direttivo dell'Associazione, per i primi tre anni, con le cariche a fianco indicate, i signori:



Francesco Perricone, Presidente;

Sergio Cilento, Vicepresidente;

Valentino De Jeso, Vicepresidente;

Fabrizio Sammarco, Segretario - Tesoriere;

Antonio Blando, Revisore dei conti;

Gli eletti dichiarano di accettare le rispettive cariche.

ART. 6

Il primo esercizio sociale chiuderà al decadere del Consiglio direttivo della Sezione ANC che ha espresso il presente Nucleo di volontariato.

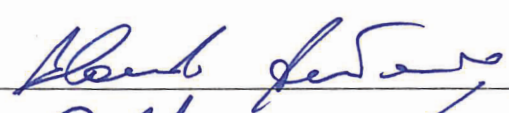
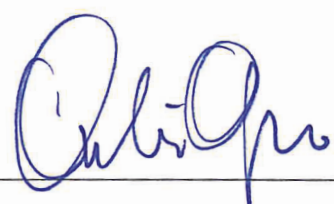
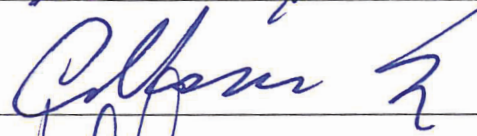
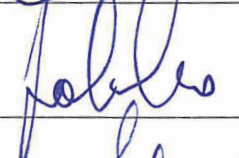
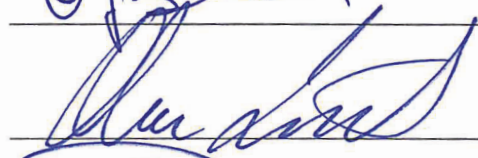
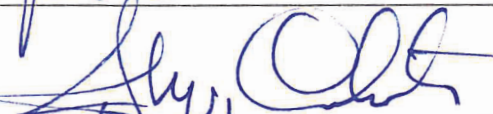
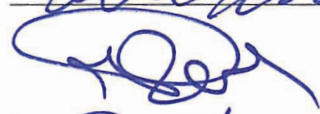
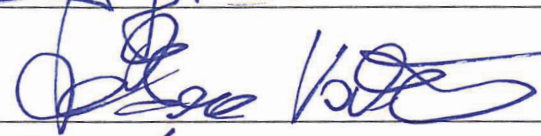
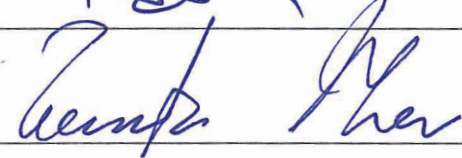
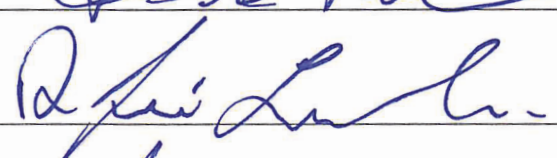
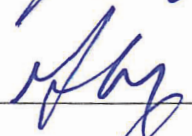
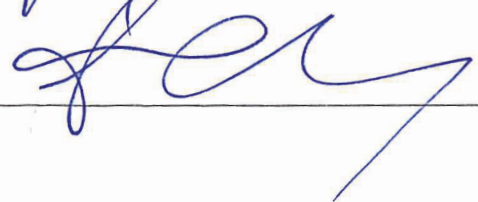
Il presente atto viene approvato e sottoscritto alle ore 19:00.

E' parte integrante del presente atto lo Statuto allegato definito su 27 (ventisette) articoli, steso su 15 (quindici) fogli dattiloscritti.

Quest'atto, dattiloscritto, occupa tre pagine e quanto fin qui della presente per tre fogli.

Letto, firmato e sottoscritto:

Firme dei costituenti:

Registrato a Bagheria il 31 MAG 2021
al n. 276 Serie 3
esatte €
) originale 1



IL FUNZIONARIO
Libranti Natalino Fortunato (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Domenico Lodato



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

“Nucleo Regionale di Volontariato e Protezione Civile – Ispettorato Sicilia OdV”

ART. 1

Denominazione e sede

1. È costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Organizzazione di Volontariato del Terzo Settore denominata, Associazione Nazionale Carabinieri “Nucleo Regionale di Volontariato e Protezione Civile – Ispettorato ANC Sicilia ODV”, abbreviabile “Nucleo Regionale di Volontariato e Protezione Civile – Ispettorato ANC Sicilia ODV”, che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto “organizzazione”, ha l'obbligo di inserire l'acronimo “ODV” o la locuzione “Organizzazione di Volontariato” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Palermo, presso l'Ispettorato ANC per la Sicilia, Piazza degli Aragonesi, 19/A. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. L'organizzazione svolge ordinariamente la propria attività nell'ambito del territorio della Regione Sicilia.

ART. 2

Premesse

1. L'organizzazione è liberamente costituita, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia di Volontariato, Protezione Civile. Non ha scopo di lucro ed è democraticamente gestito, apartitico e aconfessionale.
2. E' portatore di interessi diffusi a tutela del Volontariato e della Protezione Civile, ha lo scopo di promuovere e valorizzare l'attività del volontariato, di favorire l'aggregazione tra associazioni e organizzazioni, di incrementare i rapporti di collaborazione fra le componenti del volontariato e le Istituzioni.

ART. 3

Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

mediante l'esercizio, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- a) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'Organizzazione per lo svolgimento dell'attività suddetta:

- a) si prefigge di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi e da altri eventi calamitosi connessi con l'attività dell'uomo, contribuendo nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti ad eventi naturali o di origine antropica;
- b) persegue l'attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, l'attività di soccorso alle popolazioni colpite ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui sopra, collaborando con gli enti preposti nello studio e determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, nell'identificazione dei rischi e nella individuazione delle zone di territorio soggette ai rischi stessi;
- c) concorrere nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite da eventi naturali o antropici, ogni forma di assistenza;
- d) partecipare all'attuazione coordinata con gli Organi Istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;
- e) armonizzare i propri interventi con i programmi di tutela e risanamento del territorio e dei beni culturali;
- f) realizza attività di osservazione e riferimento per le Autorità ed Enti Locali quando da loro richiesto;
- g) collaborare, quando da loro richiesto, con le forze di polizia, nelle modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente;
- h) persegue l'attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, l'attività di soccorso alle popolazioni colpite ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a

superare l'emergenza connessa agli eventi di cui sopra;

- i) si promuove come interlocutore nei confronti delle Autorità, Enti pubblici competenti;
 - j) si prefigge la promozione e la crescita culturale e professionale dei propri aderenti e volontari, per promuovere, organizzare e programmare attività di formazione;
 - k) promuovere rapporti in Italia ed all'Estero con Enti, Associazioni, aventi le medesime finalità del presente statuto;
 - l) stipulare contratti, convenzioni ed ogni altro tipo di rapporto di collaborazione con Enti pubblici;
 - m) promuovere, organizzare e programmare attività di sensibilizzazione ed informazione circa le problematiche di Protezione Civile e, del volontariato in generale, sia verso l'interno che l'esterno dell'Organizzazione;
 - n) le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Organizzazione principalmente nell'ambito della Regione Sicilia ma, ove ritenuto necessario, anche in altre località italiane ed estere su attivazione degli organi centrali, regionali e locali, dello Stato, o di altri Enti pubblici o privati che ne abbiano titolo.
 - o) l'Organizzazione svolge i compiti previsti anche attraverso l'attivazione di unità operative a livello locale.
 - p) l'Organizzazione per l'affermazione dello scopo sociale ed avvalendosi delle risorse, capacità e conoscenze degli aderenti, svolge attività di volontariato, prevalentemente a favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 4

Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
2. L' "Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Regionale – Sicilia ODV", in conformità agli indirizzi normativi ed agli obiettivi di riferimento può:
 - a) Promuove e sostiene la costituzione e lo sviluppo del volontariato con finalità di Protezione Civile;
 - b) Promuove, d'intesa con la Regione Siciliana, corsi di formazione e di aggiornamento per il volontariato;
 - c) Promuove, d'intesa con la Regione Siciliana, periodiche attività addestrative od

- esercitazioni interforze;
- d) Acquisire e valutare le indicazioni e le proposte, di particolare rilevanza, formulate dalle singole organizzazioni di volontariato di cui al punto 2 dell' Art.6;
 - e) Individuare, d'intesa con la Regione Siciliana, gli strumenti più idonei finalizzati al miglioramento dell'efficienza organizzativa e del razionale utilizzo di risorse umane e strumentali;
 - f) Proporre ed attuare in stretto raccordo con le istituzioni di riferimento, iniziative ed attività indirizzate all'informazione ed alla formazione della popolazione per una maggiore educazione al rischio ed alla sicurezza individuale e collettiva;
 - g) Promuove la costituzione di una rete di comunicazione tra le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile operanti sul territorio con le modalità indicate dalla Regione Siciliana e dal Dipartimento della Protezione Civile;
 - h) Custodire proprietà mobiliari o immobiliari di Enti pubblici o Enti collettivi;
 - i) Organizzare Fiere, Mostre, Congressi e manifestazioni in genere anche in collaborazione con gli Enti preposti o con altre Associazioni che abbiano le medesime finalità incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - j) Pubblicare articoli, stampare riviste e pubblicare libri di utilità sociale o scrivere di protezione civile;
3. Per la realizzazione delle proprie attività si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni, gratuite e volontarie, dei propri aderenti.

ART. 5

Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 6

Organizzazione

Aderiscono all'“Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Regionale – Sicilia ODV””:

- a) I soci regolarmente iscritti all'Associazione Nazionale Carabinieri, che sottoscrivono l'atto

costitutivo e il presente Statuto;

- b) I soci iscritti all'Associazione Nazionale Carabinieri, che ne fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo;
- c) Sono, inoltre, le Sezioni ANC della Sicilia che ne fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che non avendo i requisiti per essere iscritte all'Elenco Territoriale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Siciliana, vogliono svolgere attività di volontariato di Protezione Civile con i propri iscritti;
- d) Sezioni ANC aderenti sono i presidi locali dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Regionale – Sicilia ODV.

2. Gli aderenti cessano di appartenere all' "Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Regionale – Sicilia ODV" per:

- aver cessato di svolgere attività di protezione civile o volontariato;
- aver svolto attività contraria ai principi ed alle finalità affermati nel presente Statuto o nello Statuto Organico ANC;
- mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni legalmente adottate dai competenti organi sociali;
- aver omesso/rifiutato di fornire la documentazione comprovante la corretta gestione del sodalizio.

4. Tutte le prestazioni fornite sono a titolo gratuito.

5. Alle strutture aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Regionale – Sicilia ODV", soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea degli aderenti. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

6. Le spese sostenute possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dal D.Igs. n. 117/2017 Codice Terzo Settore e successive modifiche.

ART. 7

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri..

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione;

- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

Gli aderenti hanno diritto di:

1. partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie direttamente o per delega;
2. votare direttamente o per delega sia nelle assemblee che per eleggere le ca sociali;
3. accedere alle cariche sociali;
4. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Regionale – Sicilia ODV", secondo le direttive dell'Assemblea degli aderenti;
5. consultare i libri sociali presentando richiesta scritta all'Assemblea degli aderenti;
6. godere di copertura assicurativa per le attività svolte in seno dall'Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Regionale – Sicilia ODV".

Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- a) osservare le norme del presente Statuto e in quello Organico dell'ANC, rispettare le modalità operative e le delibere legalmente adottate dall'Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Regionale – Sicilia ODV";
- b) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Regionale – Sicilia ODV" e verso l'esterno;
- c) attenersi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;
- d) partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nell'Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Regionale – Sicilia O. d. V";

ART. 8

Volontari

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Regionale – Sicilia ODV", attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

Per le attività previste al comma 3, sono iscritti nel Registro Volontari e beneficiano copertura assicurativa.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Regionale – Sicilia ODV” soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 Codice Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9

Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono Organi dell'Organizzazione:
 - Assemblea degli associati;
 - Organo di amministrazione;
 - Presidente;
 - Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
 - Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

ART. 10

Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla

prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, mezzi digitali e/o telematici che possano comprovare l'avvenuta ricezione.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da numero cinque membri, scelti in maggioranza tra i Soci Effettivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs 117/2017.
2. Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, mezzi digitali e/o telematici che possano comprovare l'avvenuta ricezione con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
5. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente, scelti tra i consiglieri eletti in quota Soci Effettivi;
 - amministra l'organizzazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e

autorizzandone la spesa;

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto tra i consiglieri eletti in quota Soci Effettivi a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 13

Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 15

Risorse

1. L'Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Regionale – Sicilia ODV” trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, contributi della Presidenza Nazionale ANC, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Regionale – Sicilia ODV” si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 16

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, Il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17

Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18

Libri sociali obbligatori

L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19

Rapporti di lavoro

L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto alla Presidenza Nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 22

Settori d'intervento

Al fine di operare con efficienza in alcuni campi l'Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Regionale – Sicilia ODV” si struttura in settori.

Il Presidente dell'”Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Regionale – Sicilia ODV” è responsabile dei Settori.

I settori previsti alla data di approvazione del presente Statuto sono:

- a) Risorse umane;
- b) Normativo Fiscale;
- c) Formazione;
- d) Logistica;
- e) Nuove Tecnologie;

Il Referente di Settore risponde al Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Regionale – Sicilia ODV” del buon andamento del Settore dal punto di vista operativo e della gestione delle risorse umane strumentali e finanziarie messe a sua disposizione.

Il Responsabile di Settore risponde della gestione economico-amministrativa a lui affidata, ed inerente ai suoi compiti.

ART. 23

Specialità

La Specialità è un'unità particolare dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Regionale – Sicilia ODV” formata da Volontari specialisti in un determinato settore di competenza.

Le Specialità sono costituite dal complesso di Volontari, in quanto particolarmente esperti e in possesso di specifiche qualifiche riconosciute dallo Stato Italiano, contribuiscono all'organizzazione e alla gestione di attività speciali in specifici settori d'intervento quali, a titolo di esempio:

- a) Cinofilia da soccorso;
- b) Aeromobili a pilotaggio remoto;
- c) Tutela e salvaguardia del patrimonio culturale;
- d) Tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- e) Radiocomunicazioni.

I referenti, prescelti dal Presidente dell'ODV;

- 1) assumono la denominazione di Referenti di Specialità;
- 2) sono inseriti nel Registro volontari dell'ODV;
- 3) assumono la gestione tecnica e operativa del Settore d'intervento di loro competenza;

La Specialità, costituita a livello regionale, è legalmente rappresentata dal Presidente dell'ODV.

L'insieme delle Specialità costituisce la Consulta Tecnica che riveste anche il ruolo di organo consultivo dell'Assemblea.

La Specialità può avere una sede operativa diversa dalla sede legale dell'ODV e la sua dislocazione, che deve essere nel territorio della Regione Sicilia, viene decisa dall'Assemblea degli aderenti su proposta del Presidente dell'ODV.

L'istituzione di una Specialità a livello regionale, viene deliberata dall'Assemblea degli aderenti, su proposta del Presidente.

Lo scioglimento di una Specialità viene deliberata dall'Assemblea degli aderenti.

La Specialità può essere impiegata fuori dal territorio regionale se ufficialmente richiesta da Ente pubblico preposto o dal Se.Co.V. ANC nazionale.

Il Referente di Specialità:

- 1) in base alle esigenze operative, sentito il parere dell'Assemblea degli aderenti, può strutturarsi su più squadre;
- 2) viene nominato dal Presidente dell'“Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Regionale – Sicilia ODV” al quale risponde del buon andamento della Specialità, della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie messe a sua disposizione;
- 3) dipende operativamente dal Presidente dell'“Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Regionale – Sicilia ODV”;
- 4) deve tenere relazioni con i Responsabili di analoghe specialità di altri Corpi dello Stato e di gruppi di protezione Civile.

ART. 24

Consulta Tecnica

È costituita dall'insieme dei Referenti di Specialità e di Settore d'intervento istituiti all'interno dell'“Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Regionale di Volontariato e Protezione Civile – Sicilia ODV”.

La Consulta Tecnica riveste anche il ruolo di organo consultivo dell'Assemblea.

ART. 25

Presidi locali

Le Sezioni aderenti compongono i Presidi locali.

Scopo è costituire una rete di Presidi locali di protezione civile su tutto il territorio della Regione siciliana.

Il responsabile del Presidio, nominato dal Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Regionale di Protezione Civile – Sicilia ODV, risponde, della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie messe a sua disposizione.

ART. 26

Rapporti con l'Associazione Nazionale Carabinieri

Allo scopo di mantenere i legami associativi con l'Associazione Nazionale Carabinieri, l'ODV si rapporta con il Servizio Coordinamento Volontariato (Se.Co.V.) e dovrà aderire, qualora creato, all'Organismo che raggruppi a livello nazionale i Nuclei, emanazione dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

L'Ispettore Regionale della Sicilia, può:

- accedere ai locali dell'ODV;
- verificare libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale della ODV;

- partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea ordinaria e/o straordinaria degli aderenti ed alle riunioni dell'Organo di Amministrazione;
- richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
- richiedere la convocazione d'urgenza dell'Assemblea degli aderenti;
- controllare la rispondenza ai principi dell'ANC dell'attività svolta attraverso, in particolare, le convenzioni sottoscritte e gli aspetti operativi ed organizzativi.

ART. 27

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile, alle norme del vigente Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 codice del Terzo Settore.

FIRME